

Progetto IMPEL: “Attuazione dell’articolo 10 della direttiva 2001/42/CE”

Sommario

L’obiettivo del presente progetto IMPEL era esaminare l’attuale prassi ed esperienza negli Stati membri della CE e nei paesi di adesione circa il monitoraggio degli effetti significativi sull’ambiente della realizzazione di piani e programmi, ai sensi dell’articolo 10 della Direttiva VAS (direttiva 2001/42/CE , concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente). Poiché la direttiva 2001/42/CE non è ancora stata recepita dagli Stati membri (il periodo di recepimento termina il 21 luglio 2004), il gruppo di lavoro costituito per il progetto ha constatato che l’esperienza relativa al monitoraggio degli effetti ambientali derivanti dall’attuazione di piani e programmi era molto scarsa. A parte le conclusioni di pochi casi studio, il presente rapporto si basa quindi principalmente sull’esperienza pratica con la revisione di piani e programmi e regimi di monitoraggio funzionanti in maniera indipendente dalle attività di pianificazione. I risultati del progetto vanno visti come suggerimenti e orientamenti a coloro che trattano il recepimento e l’attuazione dell’articolo 10 della direttiva 2001/42/CE.

L’articolo 10 della direttiva 2001/42/CE non contiene una definizione del monitoraggio e il gruppo di lavoro ha pertanto convenuto di descrivere il monitoraggio come un’attività che segue lo sviluppo dei parametri di interesse in termini di portata, tempo e spazio. Da un punto di vista procedurale, il monitoraggio può essere suddiviso in più compiti: raccolta dell’informazione ambientale, trattamento dell’informazione e interpretazione o valutazione dell’informazione.

Una delle principali conclusioni tratte dal gruppo di lavoro è che la portata, l’intensità e le modalità del monitoraggio dipendono moltissimo dalle caratteristiche di ciascun piano o programma. L’articolo 10 della direttiva 2001/42/CE non stabilisce requisiti dettagliati e lascia quindi sufficiente margine per sviluppare soluzioni flessibili e individuali rispondenti al tipo di piano e programma di cui si tratta. L’importanza comunque di avviare il monitoraggio partendo dall’informazione ambientale di base è stata riconosciuta come un principio comune per il monitoraggio. L’informazione ambientale di base per monitorare gli effetti ambientali significativi di piani e programmi è fornita nel rapporto ambientale che deve essere redatto nell’ambito della valutazione di tali effetti (articolo 5 della direttiva 2001/42/CE). Il monitoraggio pertanto è strettamente legato al rapporto ambientale. Il monitoraggio si concentra sugli effetti ambientali, che sono stati individuati come “significativi” nel rapporto ambientale.

Il rapporto comprende uno caso studio di un’azione di monitoraggio introdotta per un piano di gestione dei rifiuti (Vienna).

L’esperienza mostra che il monitoraggio in generale (ossia non soltanto in un contesto ambientale) spesso si basa sugli indicatori. Gli indicatori possono anche servire a monitorare gli effetti ambientali dell’attuazione di piani e programmi. Lo schema

DPSIR, sviluppato dall'Agenzia europea dell'ambiente (EEA) come riferimento metodologico può fornire alcuni spunti circa il fattore pertinente da trattare nell'ambito di una catena di causa-effetto.

I sistemi di monitoraggio non possono essere ascritti a tipi ben definiti. In pratica, i sistemi di monitoraggio ambientale sono spesso istituiti per controllare il conseguimento di obiettivi ambientali o l'attuazione di misure volte a produrre effetti ambientali positivi (approccio seguito dai Fondi strutturali). A livello di progetto, si possono trovare sistemi di monitoraggio legati all'impatto che coprono ad esempio le emissioni e i cambiamenti della qualità dell'aria. In tutti i paesi europei sono inoltre raccolte grandi quantità di dettagliati dati ambientali sulla situazione e sui cambiamenti degli effetti ambientali che però non consentono sempre una chiara interpretazione dei cambiamenti nell'ambiente né di attribuirli ad una data attività di pianificazione.

Molti dati ambientali sono già stati raccolti sistematicamente dalle autorità e dai gestori di alcuni impianti industriali in base agli obblighi derivanti dalla legislazione CE (direttiva VIA, direttiva IPPC). Ove opportuno, queste fonti di dati possono servire ai fini dell'articolo 10 della direttiva 2001/42/CE.

L'articolo 10 della direttiva 2001/42/CE non determina quale autorità o organismo è responsabile del monitoraggio. In funzione della situazione specifica, si potrebbe addirittura pensare di coinvolgere organizzazioni private nella raccolta dei dati ambientali (ad esempio mediante l'osservazione della fauna selvatica).

Il presente progetto IMPEL è soltanto una tappa nel processo di attuazione della direttiva 2001/42/CE. Il gruppo di lavoro raccomanda di sostenere altri casi studio a titolo di accompagnamento dell'attuazione della direttiva 2001/42/CE, in particolare dell'articolo 10.